

# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE : SETTORE IV RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 518 del 09/06 /2020

Registro Settore n. 106 del 08 / 06 /2020

**OGGETTO:** Revoca determina RG n. 475 del 18/03/2020

( ) IMPEGNO DI SPESA

( ) LIQUIDAZIONE

|                                                                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riferimenti contabili:</b><br>- Determina di impegno spesa n.<br>- Numero di impegno: | <b>Riferimenti contabili:</b><br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario              |
| <b>Riferimenti normativi:</b><br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00                      | <b>Riferimenti normativi:</b><br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 |
| <b>Allegati: n.</b>                                                                      | <b>Allegati: n.</b>                                                                                              |

( X ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: arch. Sabato Esposito

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Arch Sabato Esposito

## IL RESPONSABILE IV SETTORE

### PREMESSO CHE:

In sede di sopralluogo congiunto, Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico Comunale, del 31/01/2020, ai lavori in corso per la costruzione dell'opificio di cui al PdC 58/2015, venivano rilevate le seguenti "anomalie":

- a) *diverso sistema strutturale adottato in copertura, rispetto ai grafici architettonici del PdC 58/2015;*
- b) *rispetto dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- In assenza di esibizioni documentali in cantiere, nelle more di verifica di quanto contestato, ai fini della valutazione di legittimità sotto l'aspetto della normativa antisismica, urbanistica ed ambientale, in pari data (31/01/2020), si decise di "sospendere" cautelativamente i lavori, con riserva a procedere con ulteriori ed eventuali provvedimenti di competenza;
- Con nota pec 07/02/2020, pertanto, ad integrazione della citata sospensione lavori, veniva richiesto alla Soc. Ri.Genera: *omissis... "1- Copia integrale dell'autorizzazione sismica rilasciata dal Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, stante la mancanza di una copia in cantiere (onere di prova obbligatorio); 2- Documentazione afferente il rispetto del dettato di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06"*;
- Con pec del 14/02/2020 la Soc. Ri.Genera, per il tramite dell'Avv. Vitale, a riscontro, faceva pervenire copia integrale dell'autorizzazione sismica depositata al GGCC di Napoli, oltre a:
  - a) *nota accompagnamento;*
  - b) *controdeduzioni a firma del progettista strutturale (ing. A. Provisiero), circa la conformità del realizzando opificio all'autorizzazione sismica rilasciata dal GGCC di Napoli;*
  - c) *decreto autorizzazione regionale n. 34 del 05/08/2015 ad oggetto: autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi (R13 e R3) ubicato nel Comune di Marigliano (NA) alla Via Nuova del Bosco Km 1,800;*
  - d) *decreto autorizzazione regionale n. 138 del 08/10/2018 ad oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e D.G.R. 386/2016 - Ri.Genera s.r.l., Approvazione variante non sostanziale relativa all'impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Marigliano (Na) alla Via Nuova del Bosco Km. 1.800*
  - e) *relazione legale – controdeduzioni;*
- Con pec del 06/03/2020 prot. n. 966/IVSett, venivano esplicitati i "motivi ostativi all'accoglimento delle controdeduzioni di parte, di cui alla nota precedente". Si comunicava,

altresì, alla Società: *“la non accoglibilità” dell’istanza di parte con pec del 14/02/2020 e, per gli effetti:*

*A. la permanenza dei presupposti assunti nell’emissione del provvedimento di sospensione dei lavori del 30/01/2020, nella parte della mancata conformità del PdC 58/2015 al dettato dell’art. 208 del T.U.Ambiente, fino all’emissione del provvedimento finale;*

*B. la sussistenza dei presupposti per l’annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 04/08/2015, per la realizzazione di un opificio industriale a servizio dell’attività di gestione di rifiuti in “regime semplificato”, poiché in “assenza del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’ ex art.27bis TUA o ex art.208 TUA”.*

- Con pec del 11/03/2020 la società faceva pervenire ulteriori controdeduzioni di parte che oppongono alle motivazioni addotte dall’Ufficio, circa la *“illegittimità urbanistica”* del PdC 58/2015 (cfr. precedente punto B), sostanzialmente, il sopravvenuto DD Regionale Ufficio AIA n. 65 del 05/03/2020: *“Autorizzazione Integrata Ambientale per l’Impianto IPPC 5.3.b, sito nel Comune di Marigliano (NA) – località Via Nuova del Bosco km 1.800. Società Ri.Genera srl”;*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Dalla lettura della documentazione raccolta d’Ufficio (*prodotta dai vari soggetti intervenuti: Società, Regione, Comune, Comando PM*), della normativa nazionale e regionale vigente in materia e dei fatti fin qui rappresentati e soprattutto alla luce dell’Ordinanza del TAR 95/2020 e della comunicazione Regione Campania - questa volta *Ufficio AIA*, pec in data 12/02/2020, (*appositamente investito dal Comando PM ( fr. documentazione esibita dal Comando PM)*), con atto RG n. 475 del 18/03/2020 si determinava:

*a) “è possibile”,* pertanto, sciogliere la riserva n. 1, di cui al verbale di sopralluogo e sospensione del 31/01/2020, ovvero che il fabbricato è conforme ai grafici di cui al PdC 58/2015 (superficie, volume, altezza e distanza dai confini) e conforme all’autorizzazione sismica rilasciata dal GGCC di Napoli;

*b) “non è possibile”,* invece, sciogliere la riserva n. 2 di cui al citato verbale di sopralluogo e sospensione del 31/01/2020, poiché in assenza del *“preventivo ed obbligatorio”* provvedimento autorizzatorio unico regionale (*soggetto competente*), ai sensi dell’ ex art.27bis TUA o ex art.208 TUA , quindi la realizzazione dell’opificio per la gestione di rifiuti in *“regime semplificato” “non è stata autorizzata”, “né autorizzabile”* e, pertanto, il PdC 58/2015, peraltro già in corso di realizzazione, è da *“annullare”* (cfr. anche relazione Comando PM prot. 1370 del 23/01/2020 e relazione Ufficio RUP AIA del 12/02/2020 - comunicata dal Comando PM);

- Con la stessa Determina RG n. 475 del 18/03/2020, pertanto, si è provveduto ad avviare, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il procedimento di annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 04/08/2015, per la realizzazione di un opificio industriale a servizio dell'attività di gestione di rifiuti in *"regime semplificato"*, in ditta Soc. So.F.Invest srl (*proprietaria*), e Soc. "RI.GENERA s.r.l." (*affittuaria*), titolare sig. Molinari Luigi, nato a Villanuova Sul Clisi (BS) il 25/05/1966, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante - Soc. So.F.Invest srl (*proprietaria*) (in catasto al fg. 13, P.la 157 sub 2) - via Nuova del Bosco km 1800 Area PIP Marigliano, poiché in *"assenza del preventivo ed obbligatorio provvedimento autorizzatorio unico regionale (soggetto competente) ai sensi dell'ex art.27bis TUA o ex art.208 TUA"* – in atti del procedimento;

#### **VALUTATE:**

Le ulteriori controdeduzione di parte con pec del 31/03/2020 – in atti del procedimento;

#### **RITENUTE:**

Valide tali controdeduzioni, con particolare riferimento alle motivazioni ivi addotte:

- punti 1.1 e 1.2 e 1.3 (...*circa i presupposti prescritti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio*) - riviste in relazione al lasso di tempo intercorso dal rilascio del PdC 58/2015;
- punti 1.4 e 1.5 (...*circa la contestata carenza di autorizzazione ambientale*) - riviste soprattutto alla luce del sopraggiunto Decreto A.I.A Regione Campania n. 65 del 05/03/2020;

#### **DATO ATTO:**

Ai fini della correttezza del provvedimento amministrativo finale che sono stati, altresì, ponderati gli interessi legittimi delle parti, anche alla luce dell'art. 21-nonies della legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.:

- cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 3762 del 31 agosto 2016: *omissis "...il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge).*

Nel caso in oggetto, in ordine al "...*termine ragionevole*", il PdC n. 58 è stato rilasciato nel 2015 su istruttoria dell'Ufficio Urbanistica comunale; in ordine alle "...*ragioni di interesse pubblico*", la Regione Campania ha inteso rilasciare, di recente, il Decreto A.I.A n. 65 del 05/03/2020.

Ed ancora:

- cfr. Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 3940 del 27/06/2018: *omissi “...l’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 andrà interpretato nel senso che il superamento del rigido termine di diciotto mesi è consentito:*

*a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive). Nel caso specifico è necessario l’accertamento definitivo in sede penale;*

*b) sia nel caso in cui l’(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco. Nel caso specifico l’Ufficio urbanistica (a seguito di richiesta alla parte, del 21/11/2014 prot.n. 3303, di parere preventivo rilasciato dal Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania, di verifica di “non assoggettabilità alla VIA” dell’istanza PdC in quanto su “lotto esistente già interessato da attività similari”), ritenendo “valida” la documentazione prodotta dalla parte (Determina della Provincia di Napoli - n.7972 del 02/10/2013 - e la “non assoggettabilità V.I.A.” di cui alla comunicazione Regione Campania 02/05/2014 prot. 302323), ha inteso rilasciare il PdC 58/2015.*

**VISTI**, gli atti del procedimento, con particolare riferimento:

- determina RG n. 475 del 18/03/2020;
- ulteriori controdeduzione di parte con pec 31/03/2020;
- note Comando PM con pec 29/04/2020 e successiva 21/05/2020;
- nota IV Settore con pec 03/06/2020;

**VISTI, altresì:**

- il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.Lgs. 152/2006LR 19/2009;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il DL 17/03/2020 n. 18, art. 103 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

- **ANNULLARE**, per le motivazioni fin qui addotte, la procedura di cui alla Determina R.G. n. 475 del 18/03/2020: *Avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 e segg. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., di annullamento del Permesso di Costruire n.58 del 04/08/2015, in ditta Soc. So.F.Invest srl (proprietaria) e Soc. Ri.Genera srl (affittuaria). In catasto al fg. 13, P.lla 157 - via Nuova del Bosco km 1800 Area PIP Marigliano;*
- **RIMUOVERE**, per gli effetti, i presupposti di sospensione cautelare dei lavori di cui al Verbale del 31/01/2020, per quanto di competenza;
- **DARE ATTO** che ai fini dell'emissione del presente provvedimento è stato esercitato preventivamente quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. (*in atti del procedimento*);
- **DARE ATTO** che la società potrà presentare memorie o produrre documenti nei termini di legge, ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- **NOTIFICARE** la presente:
  - alla ditta **So.F.Invest srl**, (*proprietaria*), p.ta IVA 01499081212 - con sede legale in via Bertolotti 7 – 10121 – Torino (TO) - Amministratore Unico pro-tempore Angelo Bruscolo – pec: [sofinvest@pec.it](mailto:sofinvest@pec.it);
  - alla ditta **Ri.Genera srl**, (*affittuaria*), p.ta IVA 03468310986, sede in via Montecanale 19/21 – 25080 - Polpenazze del Garda (BS) – Amministratore Unico pro-tempore Gianluca Daniele Rossi – pec: [ri.generasrl@legalmail.it](mailto:ri.generasrl@legalmail.it);
  - allo **Studio Legale Vitale** –pec: [gabri.vitale@legalmail.it](mailto:gabri.vitale@legalmail.it);
  - al **Comando Polizia Municipale Marigliano**-pec:[poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it)
  - all'**Ufficio Legale Marigliano**, pec: [legale@pec.comunemarigliano.it](mailto:legale@pec.comunemarigliano.it);
- **INFORMARE** al riguardo che:
  - L'Amministrazione competente è il Comune di Marigliano – Ufficio Urbanistica IV Settore – Piazza Municipio 1 – Marigliano (NA);
  - Il Responsabile della Struttura è il Responsabile IV Settore Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni, arch. Sabato Esposito;
  - Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Sabato Esposito, titolare di P.O. IV Settore (decreto sindacale n. 2 / 2020):
    - tel. 081 8858.216
    - mail. [lavoripubblicicomunemarigliano@gmail.com](mailto:lavoripubblicicomunemarigliano@gmail.com)
    - pec. [urbanistica@pec.comunemarigliano.it](mailto:urbanistica@pec.comunemarigliano.it)

- Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro **90** giorni dalla data di avvio;
- Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il IV Settore del Comune di Marigliano, ovvero presso il Comando PM (per le rispettive competenze) – previo appuntamento;
- Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’attuazione del provvedimento, possono intervenire nel procedimento, presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio, nei termini e con le modalità previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R) entro il termine di **60** giorni dalla data di notificazione del medesimo.

La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile IV Settore - RUP  
Arch. Sabato Esposito